

**T**ajana Marco commercialista revisore contabile

Barlocco Marco commercialista revisore contabile

**G**alluccio Francesco commercialista revisore contabile

20025 Legnano (MI) Via XX Settembre, 34

20122 Milano Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613 Fax 0331595713 studio@tbgstudio.it

CF 10168770963 PI 10168770963



Gentile cliente,

desideriamo informarLa in merito alle nuove scadenze fiscali riscritte con il Decreto Rilancio.

Oltre al rinvio al **16 settembre** di quanto dovuto fino al 31 maggio per **avvisi bonari** ad adesioni, le modifiche si sostanziano nelle seguenti disposizioni:

- un **rinvio generalizzato al 16 settembre** di quanto ordinariamente dovuto per **iva e ritenute** anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti;
- una **sospensione fino al 31 agosto** di quanto dovuto per i carichi AdER, Agenzia delle Entrate Riscossione;
- un **rinvio** al **10 dicembre** per quanto dovuto nel 2020 per "**Rottamazione Ter**" e "**Saldo e Stralcio**".

Di seguito una **tabella riassuntiva** e una **disamina dei principali provvedimenti** sopra elencati, su cui si attende ancora l'approvazione definitiva.



Articolo Decreto Rilancio	Versamenti interessati	Data di scadenza
Articolo 131	Versamento di ritenute e contributi scadenza marzo, aprile e maggio 2020	16 settembre 2020
Articolo 155	Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	16 settembre 2020
Articolo 160	Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta	16 settembre 2020
Articolo 165	Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate 2020	10 dicembre 2020

## Sospensione versamenti, ritenute e contributi nel Decreto Rilancio (art. 131)

Stando al testo approvato del Decreto Rilancio, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i versamenti sospesi dai decreti numero 18 e 23 del 2020 per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio "sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

Nelle stesse modalità sopra indicate dovrà essere effettuato il versamento da parte del percipiente delle ritenute, in seguito a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 19 del DL 23/2020 che prevede, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento a ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni da parte del



committente dei ricavi e dei compensi da questi erogati nel **periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio**.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 155)

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I relativi versamenti "sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020". Si prevede per i medesimi atti la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali "possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi".

In entrambi i casi "possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato".

Attenzione qui al possibile caso in cui la prima rata, decisiva per la validità della rateazione, potrà essere in scadenza successivamente alla seconda.

Sospensione versamenti di somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 160)

Come indicato nella relazione illustrativa, "I commi 1 e 2 dispongono la **proroga dal 9 marzo** al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e,

Fonte: Informazione Fiscale del 14 maggio 2020



per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del Dlgs 218 / 97".

Il comma 4 prevede la **sospensione dal 9 marzo al 31 maggio** anche di quanto relativo alle rateazioni in corso per i predetti atti ed a quelle relative agli istituti definitori previsti dal DL 119 del 2018, quelli per intenderci della "pace fiscale":

- articolo 1, processi verbali;
- articolo 2, atti del procedimento di accertamento;
- articolo 6, controversie tributarie;
- articolo 7, atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche,

I commi 5 e 6 del presente articolo regolano le modalità di versamento:

"5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.".

## Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio (art. 165)

Si introducono una serie di modifiche all'articolo 68 del DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione a cominciare dalla

Tjana Bjrlocco Gluccio & Partners • Commercialisti Associati

lettera a) che differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione

dei pagamenti.

Alla lettera b) è stabilito che per i piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati

al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di

10 rate invece di 5.

Un'attenzione particolare merita la lettera c) del presente articolo riferito al Saldo e Stralcio ed

alla Rottamazione Ter con la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate

in scadenza nel 2020. Questa data è però tassativa in quanto è espressamente negata la

fruizione del **periodo di tolleranza 5 giorni** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119

del 2018.

In ultimo la lettera d) che rimuove la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del

pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate

indicate alla lettera c) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di

quanto dovuto facendone decadere la validità al 31 dicembre 2019.

Il Decreto Rilancio, con le nuove date di scadenza del calendario fiscale ha ottenuto

l'approvazione del Consiglio dei Ministri il 14 maggio: si attende ancora la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale del testo.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**